

## **DELIBERA N. 235/12/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO LAGOINO S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE RADIO NUMBER ONE PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 AGGIORNATO CON D.LGS. N. 44 del 2010, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DELIBERA N. 538/01/CSP E S.M.I.**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"* (di seguito *"Testo Unico"*) pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante Attuazione della direttiva 2007/65/Ce pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 pubblicata nella *Gazzetta*

*Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 57/12/DISM - PROC. 2430/MB, datato 20 giugno 2012 e notificato in data 26 giugno 2012, con il quale è stata contestata alla società Radio Lagouno S.r.l, esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale Radio Number One, avente sede legale in Bergamo, alla Via G. Camozzi, n. 9, la violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con dlgs. n. 44 del 2010 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i., per aver trasmesso, nel corso dei programmi irradiati nell'arco temporale scelto a campione, identificabile dalle ore 23.00 del 16 novembre 2011 alle ore 01.00 del 18 novembre 2011 “[...] *alcuni messaggi pubblicitari [...] senza l'iniziale segnale acustico come previsto dall'art. 3, comma 1, della Delibera n. 538/01/CSP [...]*”, così come risultante dall'attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiofonica svolta dai militari della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria di Roma, con nota prot. n. 06854 del 13 febbraio 2012, successivamente integrata in data 26 marzo 2012, prot. n. 14083, in particolare con riferimento al mancato inserimento della segnalazione acustica, in numero 2 casi e in numero 43 casi, nell'ambito della programmazione pubblicitaria rispettivamente in data 16 e 17 novembre 2011;

RILEVATO che la parte in data 18 luglio 2012 ha esperito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con istanza (prot. n. 0034426) pervenuta in data 5 luglio 2012;

VISTA la nota difensiva pervenuta in data 27 luglio 2012, prot. n. 0040341, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni declinando la mancata volontà di non adempiere al precetto, per il verificarsi, nella sola giornata del 17/11/2011, sul server della messa in onda di alcuni disguidi tecnici che, successivamente, in seguito all'intervento di tecnici specializzati, sono stati definitivamente risolti; infatti è stata riscontrata la presenza di un virus worm che ha provocato alcuni sfasamenti nel timer preposto all'espletamento delle singole attività del server, tra le quali l'attivazione dell'apposito avviso acustico che indica ai radioascoltatori i blocchi pubblicitari;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni prodotte in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'utilizzo appropriato di mezzi acustici volti a garantire una netta distinzione del contenuto pubblicitario dal resto del programma, ritenendo tuttavia di accogliere le memorie difensive esclusivamente con riferimento alla data di violazione nella sola giornata del 17 novembre 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con dlgs. n. 44 del 2010 *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente radiofonica Radio Number One integra la violazione delle disposizioni contenute nell' articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l'articolo 3 comma 1, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mancato inserimento della segnalazione acustica, in numero 43 casi, nell'ambito della programmazione pubblicitaria in data 17 novembre 2011;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Radio Lagouno S.r.l., avente sede legale in Bergamo, alla Via G. Camozzi, n. 9, esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale *“Radio Number One*, la violazione del disposto contenuto articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l'articolo 3 comma 1, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati nel corso della programmazione radiofonica trasmessa il giorno 17 novembre 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentotrenta/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la

connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nel mancato inserimento della segnalazione acustica durante la trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale all'interno della programmazione pubblicitaria del 17 novembre 2011;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione risulta aver documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa nella misura di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00), al netto di ogni onere accessorio, pari alla sanzione per la violazione rilevata corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), in applicazione del principio del cumulo giuridico (art. 8, l. 689/81), per violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l'articolo 3 comma 1, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l'articolo 3 comma 1, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nella formulazione vigente alla data della trasmissione della programmazione televisiva contestata;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

## **ORDINA**

alla società Radio Lagouno S.r.l., avente sede legale in Bergamo, alla Via G. Camozzi, n. 9, esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale "Radio

*Number One*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l’articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nella giornata del 17 novembre 2011.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 235/12/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 235/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO**  
Antonio Perrucci